

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.

Via M. Delfico, 73 - 64100 Teramo
Telefono +39.0861.43961 - Fax +39.0861.211346
Email: info@teramoambiente.it

CAPITOLATO SICUREZZA (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)

1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Capitolato di Sicurezza costituisce parte integrante dei contratti che Te.Am. S.p.A. (d'ora in avanti definita "committente") stipula con le imprese appaltatrici/affidatarie per la esecuzione di lavori, servizi e, ove applicabile, forniture, oggetto dell'appalto.

2 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

Il committente, dotato di un sistema di gestione conforme ai requisiti delle norme OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001, considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine. Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l'appaltatore/affidatario, quella che le lavorazioni che sono oggetto dell'appalto/affidamento dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro, nonché di tutela ambientale.

3 AUTONOMIA DELL'APPALTATORE

I lavori, le opere, i servizi previsti dal contratto saranno realizzati dall'appaltatore con propria organizzazione dei mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente, fatti salvi i vincoli eventualmente imposti dalle Amministrazioni Comunali ove si svolgono le attività oggetto del contratto.

4 PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore/affidatario, qualora non impieghi personale assunto a tempo indeterminato, con la sottoscrizione del contratto di appalto dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative ed imprenditoriali di cui al D. Lgs n. 276 del 10 settembre 2003 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro). In particolare l'Appaltatore/affidatario si impegna, ove utilizzi manodopera in regime di somministrazione ovvero in distacco, e in ogni caso, per ciascun lavoratore effettivamente impiegato nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ad indicare la tipologia di contratto di lavoro applicato ovvero, su richiesta del Committente, ove dalla stessa ritenuto necessario, a documentare con adeguata certificazione il rispetto delle norme contenute nel D. Lgs n. 276 del 10 settembre 2003.

L'Appaltatore/affidatario dovrà comunicare al Committente, prima dell'inizio delle attività, i nominativi del personale che verrà impiegato, con indicazione della tipologia del contratto con l'Appaltatore, ed estratto del Libro Unico del Lavoro (LUL). L'ingresso nelle aree oggetto dell'appalto verrà consentito solo al personale per cui sarà stato esibito quanto sopra indicato. L'Appaltatore/affidatario dovrà preventivamente comunicare al Committente ogni variazione che si dovesse verificare tra il suo personale. L'Appaltatore/affidatario fornirà al proprio personale cartellini di identificazione che rispettino nei contenuti la normativa vigente e disporrà che i dipendenti li indossino e che siano sempre in possesso di un documento di riconoscimento. Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso e se già presente nelle aree di pertinenza del Committente verrà allontanato.

L'Appaltatore/affidatario si impegna ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. In particolare l'Appaltatore/affidatario si impegna ad osservare tutte le norme di legge e prescrizioni degli Enti Previdenziali preposti alla prevenzione infortuni, della Direzione Provinciale del Lavoro e di altri Enti Pubblici interessati.

L'Appaltatore/affidatario dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. In particolare imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

L'Appaltatore/affidatario dovrà osservare e fare osservare dal suo personale o da eventuali suoi subappaltatori tutte le norme interne, le procedure relative all'antincendio, all'allontanamento rapido dei lavoratori ed i regolamenti vigenti all'interno degli ambienti del Committente dei quali verrà idoneamente informato. Il personale dell'Appaltatore/affidatario non dovrà allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dall'area assegnata senza un giustificato motivo.

L'Appaltatore/affidatario dovrà dotare il proprio personale oltre che dei d.p.i. necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto anche di quelli che potranno essere prescritti dal Committente in relazione a condizioni di rischio specifiche indicate dal Committente. Di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, fatta menzione nel verbale di inizio attività o verbale in corso d'opera.

Il Committente si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'Appaltatore/affidatario che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure e regolamenti o comunque si tratti di personale non gradito al Committente.

5 FACOLTA' DI CONTROLLO DEL COMMITTENTE

Il committente si riserva la facoltà, prevista dall'art.1662 del codice civile, di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori, anche per quanto attiene il rispetto delle clausole contenute nel presente documento.

6 CONOSCENZA DEI RISCHI E GESTIONE DELLE INTERFERENZE

L'Appaltatore/affidatario si impegna, nei tempi e con le modalità specificate dal Committente ad eseguire una attenta e approfondita ricognizione dei rischi specifici delle zone ove si svolgeranno le lavorazioni.

Il Committente, per le aree di sua pertinenza ove si svolgeranno le attività, s'impegna a:

- Fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività;
- Fornire dettagliate informazioni sulle misure di emergenza ed evacuazione negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto adottate in relazione alla propria attività;
- Fornire il documento di valutazione dei rischi da interferenza recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto;
- Promuovere prima dell'inizio dei lavori la cooperazione e il coordinamento per individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi da attuare nelle attività oggetto dell'appalto;
- Promuovere prima dell'inizio dei lavori la valutazione delle interferenze e la gestione delle relative misure di coordinamento finalizzate alla eliminazione delle stesse o quanto meno riduzione;

- Integrare a seguito delle attività sopramenzionate il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- Individuare un proprio incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali adeguate e specifiche per sovrintendere le attività di cooperazione e coordinamento;
- Convocare una "Riunione Inizio Attività" nel corso della quale, l'appaltatore firma per accettazione l'elaborato finale, documento di valutazione dei rischi da interferenza, e si ribadiscono le misure per la gestione delle interferenze.

L'Appaltatore/affidatario si impegna a:

- Comunicare tempestivamente, con le modalità richieste dal Committente, tutte le informazioni ritenute utili alla elaborazione di un DUVRI adeguato ed esaustivo in relazione alle attività appaltate;
- Documentare l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. attraverso:
 - 1) l'indicazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del relativo atto di nomina;
 - 2) l'indicazione del medico competente aziendale e del relativo atto di nomina;
 - 3) la trasmissione del documento di valutazione dei rischi con la firma di tutti i soggetti coinvolti;
 - 4) trasmissione della documentazione attestante la formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute;
 - 5) trasmissione delle schede tecniche dei DPI utilizzati nell'espletamento del servizio dal proprio personale;
 - 6) Schede tecniche, omologazione e verifiche periodiche obbligatorie delle attrezzature utilizzate per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto;
 - 7) Autocertificazione relativa all'art. 14 del D.Lgs 81/08.
- Partecipare prima dell'inizio dei lavori alle attività di cooperazione e coordinamento, con le modalità richieste dal Committente;
- Fornire durante le attività di cooperazione e coordinamento tutte le informazioni ritenute utili alla elaborazione di un DUVRI adeguato ed esaustivo in relazione alle attività appaltate;
- Prendere atto di tutte le informazioni ricevute dal Committente (in fase preliminare, di avvio attività o in corso d'opera) riguardanti i rischi e le misure di prevenzione e protezione;
- Rendere edotto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto relativamente alle misure di prevenzione e protezione contenute nel DUVRI definitivo e fornire relativo verbale di formazione all'incaricato della Committenza alla gestione delle attività oggetto dell'appalto;
- Partecipare alla "Riunione Inizio Attività" per firmare per accettazione l'elaborato finale, documento di valutazione dei rischi da interferenza, e in cui si ribadiscono le misure per la gestione delle interferenze;
- Comunicare all'incaricato della Committenza alla gestione delle attività oggetto dell'appalto qualsiasi evento, attività, situazione che vadano in contrasto con quanto definito nel documento di valutazione dei rischi da interferenza.

7 DIVIETO DI CESSIONE DI MACCHINE

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per la esecuzione delle opere di cui al contratto dovranno essere conferite dall'appaltatore/affidatario. E' fatto assoluto divieto al

personale dell'appaltatore/affidatario di usare attrezzature del committente e si comunica che al personale del committente è proibito cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisoriati all'appaltatore/affidatario o a suoi dipendenti.

8 DEROGHE

In via del tutto eccezionale, ove quanto previsto nel punto precedente non sia materialmente possibile, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione in forma scritta del committente.

9 RESPONSABILE DI OFFICINA (CANTIERE)

L'appaltatore/affidatario provvederà a nominare un proprio responsabile e, se necessario, un suo sostituto che possano utilmente rappresentarlo nei confronti del committente e garantire la gestione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo delle attività di cui al contratto.

Data di spedizione del bando alla GUCE: 11 – 07 - 2017

Teramo, li, 14 – 07 - 2017

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Pierandrea Giosuè

Pierandrea Giosuè

TE. AM. TERAMO AMBIENTE S.p.A.

Il Presidente

(Ing. Pietro Bozzelli)

Pietro Bozzelli

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Pietro Pelagatti)